

# **Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro**

.....

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 55 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007<sup>1</sup> concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA);

visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 1997<sup>2</sup> relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD<sup>3</sup>.

### **Art. 2** Oggetto

La presente ordinanza contempla disposizioni:

- a. sul campo d'applicazione territoriale;
- b. sul concetto di intermediario finanziario; e
- c. sull'attività a titolo professionale.

### **Art. 3** Campo d'applicazione territoriale

<sup>1</sup> Sottostanno alla presente ordinanza:

- a. gli intermediari finanziari con sede in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi finanziari esclusivamente all'estero;

---

<sup>1</sup> RS 956.1

<sup>2</sup> RS 955.0

<sup>3</sup> RS 955.0

- b. le succursali, formali o di fatto, di intermediari finanziari con sede all'estero, che in Svizzera occupano persone che concludono per loro conto a titolo professionale operazioni di intermediazione finanziaria in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che li vincolano giuridicamente in siffatte operazioni.

<sup>2</sup> Non sottostanno alla presente ordinanza:

- a. gli intermediari finanziari con sede all'estero che occupano in Svizzera persone che non possono concludere operazioni per conto degli intermediari finanziari, né vincolarli giuridicamente;
- b. gli intermediari finanziari con sede all'estero che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere e occupano solo temporaneamente in Svizzera personale basato all'estero per trattative d'affari o per la conclusione di singoli affari.

## Sezione 2: Attività dell'intermediario finanziario

### Art. 4 Operazione di credito

(art. 2 cpv. 3 lett. a LRD)

<sup>1</sup> Le operazioni di credito sono assoggettate se perseguono la realizzazione di un utile.

<sup>2</sup> Non sono qualificati come operazioni di credito in particolare:

- a. le concessioni di crediti effettuate a titolo accessorio a un altro negozio giuridico, come un acquisto di merci, oppure il leasing diretto tra il fornitore e l'assuntore del leasing;
- b. gli impegni eventuali a favore di terzi come fideiussioni o garanzie;
- c. le relazioni di credito tra società e socio nella misura in cui il socio detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;
- d. le relazioni di credito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura in cui il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori a motivo dell'attività lucrativa dipendente;
- e. le relazioni di credito tra persone prossime;
- f. i finanziamenti commerciali se il loro rimborso non è effettuato dalla controparte.

### Art. 5 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

(art. 2 cpv. 3 lett. b LRD)

Un servizio nel campo delle operazioni di pagamento è assoggettato in particolare se:

- a. l'intermediario finanziario trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte. Deve possedere fisicamente questi valori, farli accreditare su un conto proprio oppure ordinarne con l'ausilio di una procura il trasferimento o la rimessa in nome e per conto della controparte;
- b. l'intermediario finanziario emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante e la controparte effettua in tal modo il pagamento a terzi;
- c. l'intermediario finanziario effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. Costituisce un'operazione di trasferimento di denaro o di valori il trasferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l'accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma all'estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

**Art. 6**                      Attività commerciale

(art. 2 cpv. 3 lett. c LRD)

<sup>1</sup> Un'attività commerciale è assoggettata in particolare se l'intermediario finanziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari.

<sup>2</sup> Sono parimenti considerati attività commerciale:

- a. l'attività di cambio;
- b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
- c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e di derivati di materie prime come pure il commercio fuori borsa per conto di terzi, nella misura in cui le materie prime e i loro derivati presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidati in ogni momento;
- d. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

**Art. 7**                      Altre attività

(art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD)

Sono altresì assoggettati:

- a. la gestione di prodotti del mercato finanziario e di strumenti finanziari per conto di una controparte;
- b. l'esecuzione di singoli mandati di investimento;
- c. le operazioni di deposito consistenti nella custodia e se del caso nella gestione di valori mobiliari;
- d. l'attività di organo in seno a società di sede. Sono in particolare considerate società di sede le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che non

esercitano un'attività commerciale, di fabbricazione o un'altra attività gestita in forma commerciale.

### Sezione 3: Attività a titolo professionale

#### Art. 8 Criteri

<sup>1</sup> Sempreché dalle singole disposizioni degli articoli qui appresso non risulti altrimenti, un intermediario finanziario esercita un'attività assoggettata a titolo professionale se adempie uno dei seguenti criteri:

- a. realizza un ricavo superiore a 50 000 franchi durante un anno civile;
- b. avvia o mantiene con oltre 20 controparti per anno civile relazioni d'affari che non si esauriscono nell'esecuzione di una singola attività;
- c. ha la facoltà di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che superano in un qualsiasi momento i 5 milioni di franchi;
- d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. Non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito; nel caso di contratti che vincolano bilateralmente va imputata al volume complessivo delle transazioni solo la prestazione fornita dalla controparte.

<sup>2</sup> Le attività assoggettate per persone che non rientrano nel campo di applicazione della legge in virtù dell'articolo 2 capoverso 4 LRD<sup>4</sup> non sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale dell'attività.

<sup>3</sup> Le attività assoggettate per persone prossime sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale dell'attività soltanto se viene realizzato un ricavo ai sensi della lettera a. Sono considerate persone prossime i parenti e gli affini in linea diretta, i parenti fino al terzo grado in linea collaterale, il coniuge (anche divorziato), le persone in unione domestica registrata, i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria, gli eredi sostituti e i sostituti dei legatari ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile svizzero<sup>5</sup>.

#### Art. 9 Operazione di credito

<sup>1</sup> Le operazioni di credito secondo l'articolo 4 sono effettuate a titolo professionale solo se:

- a. con esse viene realizzato un ricavo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e
- b. viene concesso un volume di crediti che supera in un qualsiasi momento i 5 milioni di franchi.

---

<sup>4</sup> RS 955.0

<sup>5</sup> RS 210

<sup>2</sup> Il ricavo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

**Art. 10** Operazioni di trasferimento di denaro o di valori

Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori di cui all'articolo 5 lettera c sono sempre esercitate a titolo professionale.

**Art. 11** Passaggio ad un'attività di intermediazione finanziaria a titolo professionale

<sup>1</sup> Chiunque passa da un'attività di intermediazione finanziaria a titolo non professionale ad una a titolo professionale deve:

- a. rispettare senza indugio gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD<sup>6</sup>;
- b. entro due mesi, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure deporre presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

<sup>2</sup> Fino ad avvenuta affiliazione a un organismo di autodisciplina o al rilascio di un'autorizzazione da parte della FINMA, agli intermediari finanziari ai sensi del capoverso 1 è vietato:

- a. avviare nuove relazioni d'affari assoggettate;
- b. intraprendere, nell'ambito di relazioni d'affari assoggettate già esistenti, azioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

## **Sezione 4: Attività non assoggettate**

**Art. 12**

Non sono assoggettati in particolare:

- a. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l'articolo 7 lettera c;
- b. l'attività di incasso;
- c. il trasferimento di valori finanziari liquidi a titolo di prestazione accessoria a un'altra prestazione contrattuale;
- d. il commercio di valori mobiliari se non rientra nel campo d'applicazione della legge federale del 24 marzo 1995<sup>7</sup> sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM);
- e. le istituzioni di previdenza del pilastro 3a offerte da fondazioni bancarie o assicurazioni;
- f. il personale ausiliario, nella misura in cui:

---

<sup>6</sup> RS 955.0

<sup>7</sup> RS 954.1

- aa. lavora per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato;
- bb. è selezionato accuratamente dall'intermediario finanziario autorizzato o affiliato e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli;
- cc. agisce unicamente in nome e per conto dell'intermediario finanziario;
- dd. è retribuito dall'intermediario finanziario e non dal cliente finale;
- ee. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 8 LRD<sup>8</sup> e riceve una formazione e un perfezionamento in questo ambito;
- ff. ha concluso con l'intermediario finanziario un accordo scritto concernente tutti gli elementi aa.–ee.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

### **Art. 13**      Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

...                                      In nome del Consiglio federale svizzero:  
  
                                                 Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
                                                 La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova